

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 660 DEL 19 MARZO 2018



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvato con Delibera della Giunta regionale n. ___ del _____

BANDO

Supporto alle nuove realtà imprenditoriali

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Area Agenzia regionale per il lavoro

Servizio politiche per il lavoro

Responsabile del procedimento: Alessandra MIANI Titolare di Posizione organizzativa Interventi di politica attiva del lavoro.

Indirizzo via San Francesco, 37

Telefono 0403775151

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it

Sommario

Sommario	1
Capo 1. FINALITÀ E RISORSE	4
Articolo 1 - Inquadramento e finalità	4
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Dotazione finanziaria	7
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	8
Articolo 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	8
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	9
Articolo 5 - Progetti ammissibili	9
Articolo 6 – Spese ammissibili	9
Articolo 7 - Spese non ammissibili	10
Articolo 8 - Limiti di spesa e di aiuto	11
Articolo 9 – Durata e termini di realizzazione del progetto	11
Articolo 10 - Intensità dell'agevolazione	12
Articolo 11- Divieto di cumulo	12
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	12
Articolo 12 – Domanda di contributo e relativa documentazione	12
Articolo 13- Presentazione della domanda	13
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	14
Articolo 14 -Istruttoria preliminare delle domande	14
Articolo 15 -Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti	14
1. I progetti che hanno superato l'istruttoria preliminare sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a verificare:	14
Articolo 16 - Graduatoria dei progetti ammissibili.....	15
Articolo 17 - Concessione del contributo	16
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	17
Articolo 18 –Realizzazione e variazioni del progetto.....	17
Articolo 19 - Subentri a seguito di operazioni societarie.....	17
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	18
Articolo 20- Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria	18
Articolo 21 Rendicontazione del progetto e relativa documentazione	18
Articolo 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo	19
Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO	19

Articolo 23 - Obblighi del beneficiario	19
Articolo 24 - Vincolo di stabilità delle operazioni	20
Articolo 25 - Indicatori di monitoraggio	20
Capo 9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE	21
Articolo 26 - Controlli e ispezioni	21
Articolo 27 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione	21
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI	22
Articolo 28 - Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003	22
Articolo 29 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	23
Articolo 30 - Disposizioni finali	23
Articolo 31 - Rinvio	23
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI	24
Articolo 32 - Riferimenti normativi	24
ALLEGATO A – SETTORI ESCLUSI	26
ALLEGATO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA	28
ALLEGATO C – ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA.....	33
ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE.....	34
1. DISPOSIZIONI GENERALI	34
1.1 LE SPESE	34
1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA	34
2. VOCI DI SPESA.....	35
2.a SPESE PER LA COSTITUZIONE	35
2.b SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE.....	35
2.c SPESE DI CONSOLIDAMENTO E DI PRIMO IMPIANTO	36
2.d REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO DEL SITO INTERNET.....	36
2.e OPERAZIONI DI CREDITO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE	36
2.f SPESE PER INVESTIMENTI.....	36
2.g CANONI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE	37
2.h ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI FINANZIATORI DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA	37
2.i ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE	37
2.j PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI	38

2.k ORGANIZZAZIONE DI EVENTI	38
2.l LOCAZIONE DEI LOCALI.....	38
2.m SPESE PER L'UTILIZZO DI LOCALI AD USO UFFICIO, LABORATORIO, POSTAZIONI DI LAVORO OPPURE SPAZI COWORKING	38
3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI	38

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Articolo 1 - Inquadramento e finalità

1. Il presente bando è emanato ai sensi della Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 – (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), e approvato ai sensi dell' articolo 7, comma 3, lettera a), del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione) di seguito denominato Regolamento POR FESR 2014-2020, e modificato con Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017, n. 277 ;
2. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità di accesso a sovvenzioni a fondo perduto da parte di aspiranti imprenditori e nuove imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan, al fine di promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR), Asse II - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, attuando l'Azione 2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, nell'ambito della Attività 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale;
3. Il presente bando, rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020, presenta l'inquadramento di seguito riportato:

A.1: Asse POR	Asse II – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.2: Azione POR	Azione 2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
A.3: Attività POR	2.1.a Supporto alle nuove realtà imprenditoriali
A.4: Linea di intervento POR	2.1.a.1 Incentivi a fondo perduto a favore di Micro e PMI
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	07 -Concessione di incentivi ad unità produttiva
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese.
A.7: Priorità di investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.5 - Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 sovvenzione a fondo perduto
A.11: Inquadramento regime di aiuto	C 5.1. – Tipo di aiuto – de minimis

4. Con il presente bando si intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese da parte di imprenditori che abbiano

sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan e supportando le stesse nella fase immediatamente successiva. In particolare si intende:

- a) Promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e supportando le stesse nella fase immediatamente successiva;
 - b) Finanziare investimenti iniziali di nuovi imprenditori che hanno sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan;
 - c) Supportare i costi legati all'avvio dell'attività imprenditoriale nonché gli investimenti materiali e immateriali necessari per l'attività di impresa nel primo periodo di attività;
 - d) Consentire, grazie ai contributi a fondo perduto erogati in regime di *de minimis*, di consolidare l'azienda nella sua fase di avvio, mitigando il possibile indebitamento.
- 5 I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso l'Azione 2.1 sono quelli previsti dall'Asse II priorità di investimento 3a:

indicatore	unità di misura	valore obiettivo 2023
CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno	numero imprese	85
CO02 Numero di imprese che ricevono una sovvenzione	numero imprese	85
CO05 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	numero imprese	85
CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di sostegno	equivalenti a tempo pieno	85

- 6 I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) *Aiuti di Stato*: gli aiuti rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, inclusi anche gli aiuti erogati in regime di *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione.
- b) *Autorità di Gestione*: organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014 – 2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n.1303\2013 e come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h). Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.
- c) *Struttura regionale attuatrice (SRA)*: la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area Agenzia regionale per il lavoro, Servizio politiche del lavoro responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 2.1.a prevista dal POR FESR 2014 – 2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h).
- d) *Beneficiario*: organismo privato responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e che riceve il sostegno finanziario per la sua realizzazione.

- e) *Operazione*: un progetto selezionato dalla SRA che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della priorità di investimento 3a del POR FESR FVG 2014-2020, promuovere l'imprenditorialità, facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese.
- f) *Business plan* (piano aziendale): il documento che permette di definire e riepilogare il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
- g) *Nuova impresa*: imprese iscritte al registro imprese della CCIAA competente per territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo.
- h) *Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n.651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata:
 - i. microimpresa: 0-9 occupati, fatturato massimo 2ML
 - ii. piccola impresa: 10-49 occupati, fatturato massimo 10ML
 - iii. media impresa: 50 – 249 occupati massimo 50 ML

Ai fini del presente bando, si intendono equiparati alle PMI anche i lavoratori autonomi così previsto dal testo del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misura per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).

- i) *Impresa unica*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
 - 1. Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - 2. Un'impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - 3. Un'impresa ha il diritto esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello stato di quest'ultima;
 - 4. Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - 5. Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate "impresa unica".
- j) *Imprenditoria femminile*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.
- k) *Impresa in difficoltà*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n.18 del Regolamento (UE) n.651/2014, l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1. nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulative. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulative dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri delle società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulative;

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale con insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
- l) *Coworking*: la compresenza di attività imprenditoriali e di lavoratori autonomi che condividono la stessa struttura, servizi ed utenze al fine di ottenere una ottimizzazione delle spese correnti e dei costi vivi che incidono sull'attività.
- m) *Spese ammissibili*: la spesa, per essere ammissibile, deve in linea generale:
1. Essere sostenuta e pagata nel periodo 14 dicembre 2017– 31 dicembre 2023;
 2. Essere pertinente e imputabile, cioè riferibile alle operazioni selezionate ed approvate ed eseguite dai beneficiari;
 3. Essere reale, effettivamente sostenuta e contabilizzata, ovvero essere stata effettivamente pagata dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Autorità di Gestione;
 4. Essere giustificata da fattura quietanzata o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo i casi previsti di semplificazione dei costi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c) del Regolamento (UE) 1303/2013;
 5. Essere stata sostenuta in conformità alle disposizioni europee, nazionali e regionali e nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di sorveglianza.
- n) *Commissione valutatrice*: nominata dalla SRA e composta da un numero di componenti dispari.
- o) *DURC*: Documento unico della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
- p) *Modalità a sportello con chiusura intermedia*: Lo sportello del primo periodo si chiude il 30 giugno, il secondo il 30 settembre e l'ultimo il 21 dicembre 2018.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la dotazione finanziaria del bando complessivamente è pari a euro 8.577.652,09 di cui:

PAR per euro 4.366.039,00

POR per Euro 4.211.613,09
2. Detta dotazione è così articolata in termini di fonti di finanziamento così ripartite:

quota comunitaria:	50%
quota nazionale:	35%
quota regionale:	15%
3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni di Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della L.R. 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
 - a) Aspiranti imprenditori
 - b) Nuove imprese
2. I beneficiari devono, al momento della presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) gli aspiranti imprenditori di cui al comma 1, lettera a) e le nuove imprese di cui al comma 1 lettera b) devono avere sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan;
 - b) le nuove imprese di cui al comma 1, lettere b) devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il termine dei 24 mesi decorre dalla data di comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);
 - e) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - g) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
 - h) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare, come riportata nell'Allegato B;
 - i) non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto fatte salve le deroghe previste dall'articolo. 11;
 - j) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica relativa alla normativa sugli aiuti di stato;
 - k) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis"¹;
 - l) rispettare la dimensione d'impresa prevista all'articolo 2, comma 1 lettera h);
 - m) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali ai sensi della vigente normativa.
3. I beneficiari devono avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale alla data di avvio del progetto di cui all'articolo 9 comma 2.
4. Sono escluse dal contributo le fondazioni e le associazioni.
5. Nel caso in cui il beneficiario sia l'aspirante imprenditore di cui al comma 1 lettera a) , lo stesso dovrà essere il legale rappresentante dell'impresa.

¹ Reg. (UE) n.1407/2013.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Articolo 5 - Progetti ammissibili

1. E' ammissibile il finanziamento di un'unica idea progettuale per beneficiario. Qualora vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto beneficiario nell'ambito di una chiusura dello sportello intermedio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera p) si considera ammissibile soltanto l'ultima domanda presentata.
2. La partecipazione di uno stesso soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio o aspirante tale, a più domande di contributo nell'ambito di una chiusura dello sportello intermedio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera p) comporta la decadenza automatica delle domande presentate ad eccezione dell'ultima.
3. Non sono finanziabili i progetti che operano nei settori esclusi di cui all'Allegato A e nelle attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.
4. Sono ammissibili i progetti realizzati esclusivamente all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese alle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m).
2. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2017 e 12 mesi successivi alla data del Decreto di concessione del contributo
3. Sono ammissibili le sole spese relative all'acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica o per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata dal venditore.
4. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dal business plan:
 - a) spese per la costituzione relative alle prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione);
 - b) spese per consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività di impresa, non relative all'ordinaria amministrazione;
 - c) spese di consolidamento e primo impianto per:
 1. realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature;
 2. progettazione, direzione lavori e collaudo e altre spese tecniche relative alle opere di cui sopra;
 - d) realizzazione o ampliamento del sito internet;
 - e) spese relative a operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale: spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269" Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - f) spese per investimenti relativi all'acquisto e installazione dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività produttiva:
 1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;
 2. arredi (mobili funzionali all'attività di impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);

3. macchinari e attrezzature, impianti, strumenti;
 4. hardware e software;
 5. acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know – how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate;
 6. certificazione di qualità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
 7. veicoli, limitatamente a:
 - i. automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick-up con non più di tre posti;
 - ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;
- g) spese per il pagamento di canoni per l'utilizzo di software a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto;
 - h) spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività di impresa a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto;
 - i) spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie;
 - j) spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio ed allo sviluppo dell'impresa. In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione e attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo dell'affitto di stand e relativo allestimento;
 - k) organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner;
 - l) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa anche in coworking e relative spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto;
 - m) spese per l'utilizzo di locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi coworking, nonché strumentazione di lavoro comprensivi di servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto.
5. Sono ammissibili i costi relativi a oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.
 6. Le spese di cui al comma 4 lettere a), b), c) punto 2, e), g), h), i), j), k), l) e m) non possono essere di importo superiore al 30% del totale delle spese ammissibili.
 7. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
 8. Le spese di cui al comma 4, lettera c), punto 1 e 2 sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti siano di proprietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero che lo stesso disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, previo assenso scritto del proprietario.
 9. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'Allegato D e devono essere rispettati pena inammissibilità delle stesse.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 6, e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a:
 - a) Spese del personale;

- b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- c) Corsi di formazione del personale;
- d) Acquisto di terreni e fabbricati;
- e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
- f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
- g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
- h) Spese per locazione finanziaria (leasing)
- i) Operazioni di lease – back;
- j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
- k) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- l) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- m) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- n) Omologazione ed attestazioni di conformità;
- o) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
- p) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- q) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- r) Noleggio;
- s) Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione di aiuto.

Articolo 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. L'importo massimo del contributo a fondo perduto a valere sul presente bando non deve essere superiore a euro 100.000,00.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera l) non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 9 – Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I beneficiari devono avviare il progetto in data successiva al 14 dicembre 2017 e comunque entro 60 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria e inviare la relativa comunicazione di avvio del progetto utilizzando il fac simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.
2. Per data di avvio del progetto si intende:
 - a) Per gli aspiranti imprenditori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) l'iscrizione al Registro delle imprese o, ove non sussiste obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, la dichiarazione dell'inizio attività;
 - b) Per le imprese, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 1. Nel caso di fornitura di beni, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 2. Nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data di inizio della fornitura del servizio o consulenza come specificato nel contratto o documentazione equipollente ovvero, in assenza del contratto, la data della prima fattura;

3. Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia) la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.
3. Il progetto si considera concluso e la spesa deve essere pagata entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 2.
4. I progetti non devono essere conclusi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 10 - Intensità dell'agevolazione

1. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di aiuto in regime di de minimis fino ad una misura massima corrispondente al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile fermi restando i limiti de minimis di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'"impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, durante l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 11- Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di stato e finanziamenti europei a gestione diretta concessi per le medesime spese ammissibili.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di stato o de minimis erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di stato.
4. Le medesime spese sono cumulabili con i fondi di ingegneria finanziaria.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 12 – Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è presentata alla SRA per via telematica con le modalità di cui all'articolo 13 tramite il sistema informatico denominato FEG attraverso il quale il richiedente conferisce i dati e i documenti obbligatori descritti di seguito, redatti secondo i fac simile previsti.
2. Ciascun beneficiario può presentare, ai sensi dell'articolo 5, una sola domanda di contributo.
3. Costituiscono parte integrante della domanda, pena inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:
 - a) il business plan;
 - b) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto attestanti i requisiti di seguito elencati e delle attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 4 e di assunzione di impegno rispetto agli obblighi di cui all'articolo 23:
 - 1) per le nuove imprese il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 2;

- 2) per gli aspiranti imprenditori il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere e) e g);
 - 3) per le nuove imprese il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
 - 4) per le nuove imprese i contributi de minimis percepiti nell'ultimo anno e nei due anni precedenti;
 - 5) l'assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado;
- c) la procura di firma in caso di delega a sottoscrivere e presentare la domanda da un soggetto diverso dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 8.
 5. I fac simile di documento di cui al comma 3 sono approvati con Decreto del direttore del servizio politiche per il lavoro e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articolo 13 e 14 della Legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle informazioni sul procedimento amministrativo e diritto di accesso).
 6. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) sono riportate nella nota informativa di cui al comma 4.

Articolo 13- Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La presentazione della domanda avviene con modalità a sportello con chiusura intermedia.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto, procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante, titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto.
4. La domanda potrà essere presentata dalle ore 10:00 del giorno 19 aprile 2017 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2018 o comunque fino ad esaurimento delle risorse. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede la data e ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG.
5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
7. Le domande di contributo mancanti dei documenti di cui all'articolo 12, comma 3 vengono dichiarate inammissibili secondo il dettato dell'articolo 14.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e della presentazione della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 14 -Istruttoria preliminare delle domande

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte a valutazione tecnica qualora:
 - a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via telematica tramite il sistema FEG;
 - b) siano carenti dei documenti obbligatori di cui all'articolo 12, comma 3;
 - c) rientrino nelle condizioni previste dall'articolo 5 commi 1 e 2;
 - d) non siano sottoscritte e inoltrate secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 3;
 - e) non siano presentate nei termini previsti dall'articolo 13 comma 4.

Articolo 15 -Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti

1. I progetti che hanno superato l'istruttoria preliminare sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a verificare:
 - a) la validità della procura di firma di cui all'articolo 13 comma 3;
 - b) l'utilizzo dei fac simile approvati con decreto del direttore del Servizio Politiche del Lavoro di cui all'articolo 12 comma 4;
 - c) il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 12 comma 5;
 - d) la sussistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità previsti dall'articolo 4 ed in particolare i beneficiari devono:
 - 1) per le nuove imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il termine dei 24 mesi decorre dalla data di comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
 - 2) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare, come riportata nell'Allegato B;
 - 3) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica relativa alla normativa sugli aiuti di stato;
 - 4) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis"²;
 - 5) rispettare la dimensione d'impresa prevista all'articolo 2, comma 1 lettera h);
 - 6) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali ai sensi della vigente normativa.
2. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 20 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine per un massimo di 10 giorni, su richiesta motivata del beneficiario. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I progetti vengono sottoposti al parere della Commissione valutatrice che valuta il business plan.

² Reg. (UE) n.1407/2013.

4. La commissione valuta altresì la valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri indicati nelle sezioni 1 e 2 dell'Allegato B e, con riferimento alla sezione 3 dell'Allegato B, sulla base del criterio "Grado di innovazione dei processi e dei prodotti".

5. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 4 i progetti che, con riferimento ai criteri di cui alla sezione 2 dell'allegato B) raggiungono il punteggio minimo complessivo di 27 punti.

6. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 5, viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'Allegato B dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.

7. Ai fini della conferma del punteggio assegnato, il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale viene verificato in sede di rendicontazione dei progetti per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'Allegato B:

- a. incremento del livello occupazionale
- b. ricadute ambientali
- c. la partecipazione di persone dichiarate disabili, ai sensi della Legge 68 del 1999
- d. interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio – economico di cui all'Allegato C

8. La domanda per accedere agli incentivi non è inserita nella graduatoria nei seguenti casi:

- a. per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria amministrativa della domanda;
- b. per esito negativo della valutazione tecnica di cui al comma 5 o in quanto la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto, su espresso parere della Commissione;
- c. per rinuncia da parte del beneficiario.

9. La SRA prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della Legge regionale 7/2000 ad eccezione dei seguenti casi:

- a. punteggio inferiore a quello indicato nel comma 5;
- b. rinuncia di cui al comma 8, lettera c);

Articolo 16 - Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Le domande vengono valutate a seguito della chiusura dello sportello intermedio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera p).
2. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.
3. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
4. La graduatoria è approvata con Decreto del responsabile del procedimento unitamente all'elenco delle domande non ammesse e pubblicata sul B.U.R. e sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando. Con medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3. La pubblicazione sul sito assolve l'onere di comunicazione dell'ammissione o meno al finanziamento.

5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
6. Gli aspiranti imprenditori in posizione utile in graduatoria che non si costituiscono in PMI entro il termine previsto dall'articolo 9 comma 1 sono esclusi dalla graduatoria.

Articolo 17 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della Legge regionale 7/2000, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 4, comma 2 lettera m) e viene trasmesso via PEC al beneficiario.
2. Nel caso di aspiranti imprenditori, il provvedimento di concessione è adottato a favore della nuova PMI che deve costituirsi entro il termine di cui all'articolo 9 comma 1.
3. Il provvedimento di concessione contiene, ai sensi dell'articolo 125 comma 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le condizioni per il finanziamento relative al progetto, elenco delle spese dichiarate ammissibili e il termine per l'esecuzione, gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario.
4. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
 - a) Regolamento (UE) n.1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e Allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
 - b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Decreto trasparenza articolo 26);
5. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla data del decreto di concessione e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
 - a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - b) collocando in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3, riportante informazioni sul progetto e l'indicazione delle fonti di finanziamento ed indicando il nome <<Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione>>, la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR; la denominazione, l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25 per cento della superficie; i loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando o nella sezione dedicata al POR;
 - c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita in caso di realizzazione di iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad eventuali altre iniziative di informazione e comunicazione;
 - d) qualora richiesto dalla Regione trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e

divulgazione delle attività e dei risultati del POR; tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e in altre iniziative di diffusione.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Articolo 18 –Realizzazione e variazioni del progetto

1. Il beneficiario realizza l'attività conformemente al business plan presentato e ammesso a finanziamento, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto concerne la tipologia e il valore della spesa dichiarata ammissibile.
2. Nel caso in cui il progetto necessiti di variazioni rispetto all'idea progettuale ammessa a contributo, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. Le variazioni del progetto non possono mai riguardare l'aumento dell'importo del contributo concesso.
4. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto all'elenco del piano di spesa pari o superiori al 60 per cento pena revoca del contributo concesso.

Articolo 19 - Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della Legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti specifica domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
 - c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui agli articoli 23 e 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
 - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo compreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, viene nuovamente avviato l'iter istruttorio.
4. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della Legge regionale 7/2000.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 20- Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. In contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.
3. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 21 Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:
 - a) relazione dell'attività svolta;
 - b) elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare:
 - 1) di essere impresa o lavoratore autonomo in attività nel territorio regionale;
 - 2) di essere regolarmente iscritta presso l'apposita sezione nel registro imprese della CCIAA;
 - 3) di non essere destinataria di sanzioni interdittive;
 - 4) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, ovvero non trovarsi sottoposta agli eventuali procedimenti di cui al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n.3;
 - 5) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
 - 6) l'assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo di cui all'articolo 12, comma 3 lettera b) punto 5;
 - 7) il rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione nell'incremento occupazionale;
 - c) le fatture relative alle spese sostenute con le relative quietanze a comprova della spesa sostenuta nonché eventuale ulteriore documentazione come prevista dall'Allegato D;
 - d) copia del certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto finanziato nel caso di realizzazione di opere edili comprensiva di dichiarazione da parte del tecnico di conformità delle opere alle disposizioni ambientali vigenti;
 - e) documento attestante l'indetraibilità dell'IVA.

2. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA previa sottoscrizione digitale, attraverso il sistema FEG a cui si accede con le medesime modalità indicate all'articolo 13.
3. La rendicontazione deve essere presentata, perentoriamente, pena revoca della concessione del contributo, per i beneficiari entro il termine massimo di 15 mesi dalla data del decreto concessione dell'aiuto prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data convalida finale tramite il sistema FEG.
4. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 3 mesi dalla data del Decreto di concessione del contributo.

Articolo 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La rendicontazione è oggetto di verifica istruttoria volta ad accertare la sussistenza, pena revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo.
2. Nel caso in cui la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine per un massimo di 15 giorni, su richiesta motivata del beneficiario. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, la SRA procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, procede alla revoca del contributo concesso.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, sulla base delle spese dichiarate ammissibili, la SRA approva il rendiconto, eventualmente rideterminato, e liquida il contributo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.
4. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
5. Qualora, a seguito della rideterminazione, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
6. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Articolo 23 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti in particolare a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
 - b) avviare il progetto nei termini previsti dall'articolo 9. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta;
 - c) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
 - d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2 lettere c), d), e), f), g), i), j), k), m) per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - e) realizzare il progetto conformemente al business plan presentato e ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18 in relazione alle variazioni del progetto;
 - f) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
 - g) presentare la rendicontazione entro i termini previsti dall'articolo 21;
 - h) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile del

- beneficiario;
- i) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione del progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
- j) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 17, comma 4;
- k) osservare le disposizioni in tema di delocalizzazione di cui all'articolo 34 della Legge regionale 3/2015;
- l) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24;
- m) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- n) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 19, in relazione a variazioni e modifiche societarie;
- o) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11;
- p) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di monitoraggio (di realizzazione e di risultato) di cui all'articolo 25;
- q) mantenere, nel caso sia stato attribuito punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui all'Allegato B, l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di presentazione della rendicontazione del progetto;
- r) effettuare le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera q), nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Articolo 24 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento, comprensiva dell'esercizio di lavoro autonomo per le PMI di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h), non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni decorrenti dalla conclusione del progetto di cui all'articolo 9 comma 3.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese per le PMI su cui sussiste l'obbligo;
 - b) sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, o sottoposta a procedimenti di cui al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - d) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo.
3. L'impresa ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta la revoca totale della concessione e il recupero del contributo, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.

Articolo 25 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'attività 2.1.a gli indicatori di monitoraggio

previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:

- a) numero di imprese che ricevono sostegno;
 - b) numero di imprese che ricevono sovvenzioni;
 - c) numero di nuove imprese che ricevono sovvenzioni;
 - d) crescita occupazionale nelle imprese beneficiarie di sostegno;
 - e) percentuale di contratti a tempo determinato nelle imprese beneficiarie di sostegno;
 - f) percentuale di contratti a tempo indeterminato nelle imprese beneficiarie di sostegno;
 - g) numero progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo o di prodotto nel campo della sostenibilità ambientale nei seguenti ambiti:
 - 1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
 - 2) il riuso dei residui di lavorazione;
 - 3) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
 - 4) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
 - 5) il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica;
 - 6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
 - h) percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati;
 - i) percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati;
2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Articolo 26 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della Legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere della commissione valutatrice in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Articolo 27 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:
 - a. il progetto sia stato avviato successivamente al termine di 60 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 9 comma 1;
 - b. la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4;
 - c. l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1 sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione di cui al comma 2;
 - d. qualora l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosta significativamente da quella ammessa a contributo o la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
 - e. la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore, rispetto al piano di spesa ammesso, del 60 per cento ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
 - f. la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 15, comporti, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, fatto salvo

quanto previsto dal successivo comma 5;

- g. in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare di cui all'articolo 24, comma 3;
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24, il contributo viene revocato e recuperato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
 4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera p), la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
 5. Il contributo complessivo concesso e liquidato viene rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 10 per cento dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera q) inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui all'Allegato B, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
 6. In caso di variazioni soggettive del beneficiario, in assenza del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 19 comma 1, gli aiuti concessi o erogati sono revocati come previsto al comma 5 del medesimo articolo.
 7. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
 8. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
 9. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003

1. In conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003 si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii.;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

- f) il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Politiche del Lavoro nella persona del Direttore pro tempore; il responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali è INSIEL Spa; gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari del Servizio Politiche del Lavoro responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica;
3. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: lavoro@certregione.fvg.it
4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della regione a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Articolo 29 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è la Titolare di Posizione Organizzativa interventi di politica attiva del lavoro del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area Agenzia regionale per il lavoro dott.ssa Alessandra Miani;
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art 61 della Legge regionale 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.
4. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: alessandra.miani@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata: lavoro@certregione.fvg.it. e al seguente numero telefonico: 0481386603.
5. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 30 - Disposizioni finali

1. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese di cui all'Allegato D al presente bando possono essere modificati e integrati con Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

Articolo 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell'articolo 32, nonché alla Legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della Legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 32 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
- a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
 - b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - c) Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;
 - d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - e) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - f) Decreto Ministeriale Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
 - g) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);
 - h) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
 - i) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - j) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - k) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
 - l) Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali";
 - m) Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
 - n) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 recante "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»" e s.m.i.;
 - o) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso e s.m.i.;
 - p) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
 - q) deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 298 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: approvazione della struttura del programma, del piano finanziario por e della ripartizione delle risorse aggiuntive regionali PAR".
 - r) deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 406 di presa d'atto delle modifiche del programma

operativo e dei relativi criteri di selezione apportati nella terza riunione del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

ALLEGATO A – SETTORI ESCLUSI

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”- SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tale Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per:

- a) <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) <<trasformazione di un prodotto agricolo>>: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) <<commercializzazione di un prodotto agricolo>>: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006

In conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1301/2013, il FESR non sostiene:

- a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

In particolare non sono ammesse all'aiuto le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

ALTRI SETTORI ESCLUSI

Sono altresì le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007 Sezione R divisione 92).

ALLEGATO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

1.CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal bando, dimostrabile attraverso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. domanda inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG; 2. domanda presentata entro i termini; 3. domanda regolarmente sottoscritta; 4. domanda completa dei documenti richiesti ai sensi degli articoli 12 e 13.
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento (bando) e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative, dimostrabile attraverso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. rispetto del limite massimo di partecipazione al bando da parte di ciascun beneficiario; 2. rispetto del limite di spesa ammissibile non superiore a euro 100.000,00; 3. congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti del business plan;
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR	<ol style="list-style-type: none"> 1. rispetto del divieto di cumulo; 2. rispetto del limite di aiuto previsto dal de minimis; 3. rispetto del divieto di operare nei settori esclusi di cui all'Allegato A.
Sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente	<p>Compilazione delle seguenti parti nel Business plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5.2 Copertura finanziaria 2. 5.4 Costo del lavoro 3. 5.5 Conto economico triennale 4. Raggiungimento del punteggio minimo previsto al punto 5 del seguente paragrafo 2 "Criteri di valutazione tecnica"

2.CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

1.Ai fini della valutazione tecnica, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente.

2.La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio-Alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio-basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

3. In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente saranno assegnati 0 (zero) punti.

4. Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto nell'indicatore, il giudizio NO = 0.

5. Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione si applicano i seguenti criteri per i quali si fissa un punteggio minimo pari a 27 (ventisette)

Criteri di valutazione	Indicatori	Giudizio		Coefficiente	Totale per criterio
Qualità progettuale in termini di: - fattibilità tecnica - prospettiva di mercato - sostenibilità economico-finanziaria	Accuratezza	Basso	1	1	25
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Completezza: Conto Economico – Stato Patrimoniale – Capacità Finanziaria – Ipotesi di pianificazione	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Coerenza tra: Conto Economico – Stato Patrimoniale – Capacità Finanziaria – Ipotesi di pianificazione	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Congruità (ragionevolezza e praticabilità)	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		

	Adeguatezza modello organizzativo (persone, cose, spese)	Medio	3	1	20
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
		Basso	1		
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Coerenza del modello organizzativo rispetto al progetto imprenditoriale proposto.		Basso	1	4	20
	Medio-basso	2			
	Medio	3			
	Medio-alto	4			
	Alto	5			

3.ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE

Definizione	Descrizione	Giudizio	Coefficiente	Totale criterio
Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico	Iniziativa realizzate presso la sede dell'impresa o unità locale localizzata in aree montane e nei comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa (aree 107. 3c e aree di crisi) indicati nella sezione 1 e 2 dell'Allegato C	SI		12
		NO		
Incremento occupazionale dell'impresa rispetto al termine del progetto ³	L'impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco, con differenziazione tra le micro-impres e le altre imprese. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, dalla previsione del business plan alla data di rendicontazione.	Per le microimprese: incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità		20
		incremento occupazionale: pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità		10
		incremento occupazionale: pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità		5

³ Nota 2

Per occupati si intendono i dipendenti e i soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es.1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50per cento = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione e prevista all'interno del business plan. L'incremento occupazionale previsto nel business plan deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

		Per le altre imprese: incremento occupazionale: pari o superiore a 10 unità incremento occupazionale: pari o superiore a 7 unità e inferiore a 10 unità incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità incremento occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità		20 10 5 2.5	
Progetti che prevedono la partecipazione di persone dichiarate disabili, ai sensi della legge 68 del 1999		SI		2	
		NO			
Imprenditoria femminile e/o Progetto presentato da imprese caratterizzate da significativa presenza femminile	Progetto presentato da impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società.	SI		2	
		NO			
Grado di innovazione dei processi e dei prodotti.		Basso	1	1	5
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale in termini di:	Utilizzo dei materiali ecocompatibili.		2		14
	Riuso dei residui di lavorazione.		2		
	Riduzione e riciclo dei rifiuti.		2		
	Abbattimento degli inquinanti.		2		

	Risparmio delle risorse energetiche.	2		
	Risparmio delle risorse idriche.	2		
	Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.	2		

1. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) punti, comprensivo dei criteri della sezione 2 e 3 e il punteggio minimo totale previsto per la sezione 2 è di 27 (ventisette) punti.

ALLEGATO C – ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

Sezione 1

COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE

(LEGGER. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 2014-2020)

Pordenonese

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale

Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli

Carnia

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Torre, Natisone e Collio

Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano

Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

Sezione 2

COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

(deliberazione della Giunta regionale n. 933/2015 e s.m.i.)

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale del mobile

Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale della sedia

Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese

Provincia di Gorizia: Cormons

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'Isontino

Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute e pagate nell'arco temporale compreso tra il 14 dicembre 2017 e i 12 mesi successivi alla data del Decreto di concessione del contributo; le stesse dovranno essere documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 1.2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Per quanto riguarda le spese relative alle operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopracitate, purché comprovate da idonea documentazione. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;
- d) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto.

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra⁴ e consentire la tracciabilità dei pagamenti⁵,

⁴ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto. Tale documentazione non è richiesta per le spese relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale.

indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1.1.d), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione⁶ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

Compilazione dell'elenco delle spese in rendicontazione

I dati di ogni fattura/giustificativo e relative quietanze dovranno essere inseriti nell'elenco di rendicontazione, compresa la descrizione e la quantità dei beni per ciascuna fattura/giustificativo.

2. VOCI DI SPESA

2.a SPESE PER LA COSTITUZIONE

Questa voce comprende le spese relative alle prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione).

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- copia della relazione inerente la consulenza

2.b SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE

Questa voce comprende le spese relative alle consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività di impresa, non relative all'ordinaria amministrazione.

Per ogni consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. A termine progetto, le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture. Nel caso in cui tali consulenze non risultino dettagliatamente descritte nelle stesse, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.

Le spese di consulenza, servizi e prestazioni specialistiche sono prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti⁷ dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle

⁵ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

⁶ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

⁷ "soggetti indipendenti": imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, né soggette a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado (articolo 7, comma 1, lettera s) del bando)

consulenze commissionate ed acquisite alle normali condizioni di mercato.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- copia della relazione inerente la consulenza

2.c SPESE DI CONSOLIDAMENTO E DI PRIMO IMPIANTO

Questa voce comprende le spese relative alle opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature. La struttura produttiva e gli impianti devono essere di proprietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero lo stesso deve disporre di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione ovvero assenso scritto del proprietario. Sono ammissibili inoltre spese di progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione delle opere edili e di impiantistica realizzate (file word – Relazione dell'attività svolta)
- documentazione presentata all'Amministrazione comunale dalla quale si evinca la data di inizio lavori
- certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto finanziato con la denuncia di inizio attività comprensiva di dichiarazione da parte del tecnico di conformità delle opere alle disposizioni ambientali vigenti
- contratto di affitto/locazione o assenso scritto del proprietario, altro

2.d REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO DEL SITO INTERNET

Questa voce comprende la spesa per la realizzazione o l'ampliamento del sito internet

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione del sito internet e della relativa pertinenza al progetto (file word – Relazione dell'attività svolta)
- immagini del sito attestanti gli obblighi di pubblicità previsti dal progetto

2.e OPERAZIONI DI CREDITO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Questa voce comprende le spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia del contratto di mutuo che ha generato le spese
- copia della documentazione attestante il pagamento

2.f SPESE PER INVESTIMENTI

Questa voce comprende:

- le spese per l'acquisto di impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività d'impresa;
- arredi (mobili funzionali all'attività d'impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
- macchinari e attrezzature, impianti, strumenti;
- hardware e software;
- acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate;
- certificazione di qualità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
- veicoli, limitatamente a:
 - i. automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick – up” con non più di tre posti;
 - ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;

Sono imputabili i costi degli impianti, degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - ▶ copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
 - ▶ copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
 - ▶ copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati

2.g CANONI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE

Questa voce comprende le spese per il pagamento di canoni per l'utilizzo di software.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa

2.h ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI FINANZIATORI DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA

Questa voce comprende le spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività di impresa.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa

2.i ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE

Questa voce comprende le spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto (file word – relazione dell'attività svolta)

2.j PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Questa voce comprende le spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio e allo sviluppo dell'impresa. In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo di affitto dello stand e del relativo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione dell'utilizzo dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto (file word – relazione dell'attività svolta)

2.k ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Questa voce comprende le spese per l'organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca ed altri potenziali partner.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- illustrazione dell'utilizzo dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto (file word – relazione dell'attività svolta)

2.l LOCAZIONE DEI LOCALI

Questa voce comprende le spese per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa anche in coworking e relative spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e spese di gestione.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- contratto di locazione

2.m SPESE PER L'UTILIZZO DI LOCALI AD USO UFFICIO, LABORATORIO, POSTAZIONI DI LAVORO OPPURE SPAZI COWORKING

Questa voce comprende le spese per l'utilizzo di locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi di co-working, nonché strumentazione di lavoro comprensivi di servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione.

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema FEG](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese concernenti:

- a) Spese di personale;
- b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- c) Corsi di formazione del personale;
- d) Acquisto di terreni e fabbricati;
- e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
- f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
- g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
- h) Spese per locazione finanziaria (leasing)
- i) Operazioni di lease – back;
- j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
- k) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- l) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- m) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- n) Omologazione ed attestazioni di conformità;
- o) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
- p) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- q) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziati, ammende e penali;
- r) Noleggio;
- s) Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione di aiuto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE